



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto:

TUTELA CURATORE SPECIALE MINORI
--

Ud.07/03/2025 PU

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 4783/2024 R.G. proposto da:

D. Y. , rappresentata e difesa dall'avvocato LO FARO ROSA EMANUELA (LFRRMN61D51C351D) ,

-ricorrente-

contro

K. V. E K. VA. , rappresentate e difese dall'avvocato LIOTTA RICCARDO (LTTRCR68C28H163P), in qualità di Curatore speciale,

-controricorrente-

nonchè contro

Avvocato D'AGATA REMIGIA, (DGTRMG54M65C351G), quale Curatore speciale delle minori K. V. E

K. VA. , rappresentata e difesa da sé medesima,

-controricorrente-

nonchè contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE,
PROCURA DELLA REPUBBLICA DISTRETTUALE DI CATANIA

-intimati-



avverso DECRETO di TRIBUNALE CATANIA nel **proc.to n.** 4003/2023 depositato il 19/01/2024.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2025 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA.

Sentito il P.G. in persona della Dott.ssa Luisa de Renzis, che ha chiesto, preliminarmente, la rimessione alle Sezioni Unite per l'approfondimento della questione delicata e complessa; nel merito, conclude nel senso che non vi sia la competenza del Tribunale ordinario ma quella del Tribunale per i Minorenni.

Sentito l'avvocato R.E. Lo Faro, per parte ricorrente, che si riporta alle conclusioni rassegnate nel ricorso e chiede l'integrale accoglimento delle stesse. Ritiene vi sia costituzione tardiva del controricorrente e che pertanto il controricorso proposto va dichiarato inammissibile. Chiede applicazione quesito n° 3 della Convenzione di New York accordo tra Stati per la tutela dei minori, e rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel rispetto direttiva 32/2016.

Compare l'avv.to Remigia D'Agata difensore della controricorrente Remigia D'Agata che ha chiesto: accoglimento del ricorso promosso dal tutore internazionale, affermarsi la competenza per materia del Tribunale dei Minori di Catania; dichiararsi l'improcedibilità del controricorso presentato dal curatore fuori termine.

E' comparso l'avv. Riccardo Liotta, difensore delle controricorrenti K. V. e K. VA. , che ha chiesto accogliersi le conclusioni di cui al controricorso, dichiarare l'inammissibilità e improcedibilità del ricorso straordinario ed il suo rigetto.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale ordinario di Catania, con decreto n. cronol. 50/2024, pubblicato il 19/1/2024, respingendo il reclamo di D. Y.

, in qualità di tutore internazionale di K. VA. , nata in Ucraina, il omissis , e di K. V. , nata in Ucraina, il omissis , ha confermato la decisione del 25/9/2023,



del Giudice tutelare di Catania di nomina dell'avvocato **Riccardo Liotta** quale curatore speciale delle minori ucraine K.V.-K.VA., con poteri di rappresentanza delle suddette minori dinanzi alle autorità competenti nella procedura di rientro in Ucraina e per esprimere consensi o autorizzazioni a trattamenti o interventi necessari a tutela della loro salute.

Il Giudice tutelare aveva ritenuto necessario procedere in via d'urgenza, ex art.360 c.c., alla nomina di un curatore speciale delle minori, a fronte del conflitto di interessi tra il tutore internazionale e le minori e l'assenza di un protutore, in modo da garantire alle minori l'adeguata rappresentanza, dinanzi alle autorità competenti (amministrative e giudiziarie), dell'interesse superiore del minore, non avendo il tutore preso in considerazione *«né le raccomandazioni di non rimpatrio formulate dall'Alto Commissariato proprio in relazione ai minori ucraini né le gravi condizioni di salute di entrambe le sorelline»*, in cura presso strutture ospedaliere pubbliche italiane.

In particolare, i giudici del Tribunale hanno sostenuto, in punto di competenza, che non era preclusiva una precedente pronuncia del Tribunale ordinario dell'agosto 2023, di declinatoria della propria competenza, in quanto, in quella pronuncia, si era rilevata solo l'incompetenza a decidere sulla richiesta, in via d'urgenza, degli affidatari temporanei delle minori di nomina ex art.78 c.p.c. di un curatore speciale per presunto conflitto di interessi con la tutrice internazionale D. Y. *«la quale intendeva rimpatriare le minori»*, dovendosi ritenersi competente il Tribunale per i minorenni, *«quale giudice del procedimento in corso»*, in quanto era venuta meno la litispendenza in relazione al procedimento a tutela delle minori apertosi presso il tribunale per i minorenni di Catania, a seguito di provvedimento di archiviazione degli atti e di revoca dell'affidamento delle due minori a coppia di affidatari. Inoltre, non risultavano attualmente pendenti, dinanzi al Tribunale



per i Minorenni, procedure «*incoate ai sensi della l.64/1994*», in materia di applicazione della Convenzione dell'Aja del 19/10/1996 (art.4: richieste di rimpatrio di minori dal territorio dello Stato, avanzate da autorità straniere; riconoscimento e esecuzione nel territorio dello Stato di decisioni relative all'affidamento dei minori e al diritto di visita adottate dalle autorità straniere, ai sensi degli artt.7, 11 e 12 della Convenzione di Lussemburgo del 20/5/1980; richieste tendenti ad ottenere il ritorno del minore presso l'affidatario al quale è stato sottratto o ristabilire l'esercizio effettivo del diritto di visita).

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che non rappresentava una nullità del procedimento la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore speciale delle minori, avv.to Sorrentino (poi sostituito dall'avv.to D'Agata, il 5/9/2023), nominato, il 24 agosto 2023, dal Console Generale ucraino in Napoli, «*ai soli fini del rimpatrio*» delle minori, in quanto la medesima nomina risultava affetta da nullità.

Il Tribunale, correggendo sul punto la motivazione del giudice tutelare, pur ritenendo che l'art.50 della Convenzione consolare tra Ucraina e Italia legittimasse il Console a nominare sia un tutore sia un curatore speciale del minore, ha ritenuto non necessario disporre la chiamata in giudizio del «*curatore speciale di nomina consolare*», essendo tale nomina nulla sia per sua genericità, in quanto nel provvedimento di nomina «*dell'avvocato Sorrentino non si fa riferimento a nessuna circostanza che ne legittimi la nomina, per cui si tratta di un atto nullo in quanto non conforme alla legislazione italiana*», come già ritenuto dal Giudice tutelare (sotto il profilo della nomina e del rispetto delle condizioni dell'art.360 c.c., con attribuzione della rappresentanza legale al curatore ed esautoramento della rappresentanza del tutore internazionale *in toto* o con riferimento alle procedure di rientro in Patria), sia perché, in contrasto con gli accordi internazionali in vigore tra le



parti (Convenzione sui diritti del fanciullo di N.Y. del 1989 e Convenzione europea sui diritti del fanciullo di Strasburgo del 1996), in quanto nel provvedimento consolare non vi era traccia dell'ascolto delle minori, né delle loro opinioni o delle loro esigenze..

Avverso la suddetta pronuncia, comunicata il 19/1/2024, D. Y. , in qualità di tutore internazionale delle minori ucraine, propone ricorso straordinario per cassazione, notificato il 18/2/2024, affidato a due motivi, nei confronti dell'avvocato Remigia D'Agata, in qualità di Curatore internazionale nominata dal console, nell'interesse delle minori ucraine, (che resiste con controricorso) e della Procura della Repubblica distrettuale di Catania e della Procura Generale presso la Corte di Cassazione .

La ricorrente ha depositato memoria.

Con ordinanza interlocutoria n. 1807 del 25/1/2025, questa Corte, rilevato che il ricorso non risultava notificato al Curatore speciale, Avv.to Riccardo Liotta, nominato dal giudice tutelare, risultando lo stesso notificato, oltre che al P.G., solo all'Avv.to D'Agata, nella qualità di curatore speciale di nomina consolare, la quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del suddetto Curatore speciale nominato dal giudice tutelare italiano, nomina confermata in sede di reclamo nel decreto impugnato, avv.to Riccardo Liotta, con termine a parte ricorrente per l'incombente di gg. 45 dalla comunicazione della presente ordinanza, e, in ragione della delicatezza e complessità del tema del contendere, involgente questioni di rilievo nomofilattico, quali sopra descritte, riteneva opportuno il rinvio della causa in pubblica udienza del 7 marzo 2025.

La ricorrente ha dato atto di avere provveduto alla notificazione del ricorso all'avv.to Liotta in data 28/01/2025.

La controricorrente Curatrice speciale dei minori di nomina



consolare ha depositato memoria.

In data 3/3/25 il Curatore speciale avv.to Liotta ha depositato controricorso.

La causa è stata trattata all'udienza pubblica del 7 marzo 2025.

Il P.G. ha chiesto preliminarmente la rimessione alle Sezioni Unite per l'approfondimento della questione, complessa, mentre, nel merito, ha concluso nel senso della insussistenza della competenza del tribunale ordinario ma di quella del Tribunale per i minorenni.

La ricorrente, oltre ad eccepire la tardività del deposito del controricorso, chiede l'applicazione della convenzione di New York in tema di tutela dei minori (quesito n. 3) e la rimessione alla Corte di Giustizia della UE nel rispetto della Direttiva n. 32/2016.

La curatrice speciale avv.to D'Agata ha chiesto l'accoglimento del ricorso, eccependo l'improcedibilità del controricorso.

Il controricorrente, curatore speciale avv.to Liotta, ha concluso come da controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Questa Corte ritiene opportuno, conformemente alle conclusioni del PG, rimettere gli atti alla Prima Presidente affinché ne valuti l'assegnazione alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art.376 c.p.c., in ragione della complessità della vicenda sottesa, che ha già dato luogo a pronunce di merito diversificate nel territorio nazionale e a interventi di questa Corte e coinvolge interessi di numerosi minori ucraini presenti sul territorio nazionale, nonché rapporti diplomatici tra Stati .

Si svolgono quindi le seguenti considerazioni.

1. La ricorrente, tutrice internazionale di nomina consolare, premessa l'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, ex art.111, comma 7, Cost., avverso provvedimento di contenuto definitivo e decisorio, anche ai sensi dell'art.4 della Convenzione dell'Aja del 1996, lamenta: a) con il primo motivo, ex art.360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art 38 disp. att. c.c. e



«dell'art. 4 legge 64/1994, di attuazione della Convenzione dell'Aja 1996», in punto di competenza funzionale del Tribunale per i minorenni di Catania per i procedimenti di «*rimpatrio dei minori*» e di nomina di curatore in caso di conflitto di interesse (nella specie tra le minori e il tutore internazionale in ordine al rimpatrio delle minori in Ucraina), in quanto, erroneamente, il Pubblico Ministero presso il Tribunale ordinario aveva chiesto la nomina del curatore al Tribunale ordinario di Catania, sul presupposto che non esistevano procedimenti pregressi aperti presso il Tribunale per i minorenni, trascurando di considerare che sussisteva la competenza funzionale del Tribunale per i minorenni di Catania, *ratione materiae* in ordine al «*rimpatrio minori stranieri*»; b) con il secondo motivo, ex art.360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione della Convenzione dell'Aja del 19/10/1996, della legge 64/1994, della legge n. 101/2015, di ratifica della Convenzione dell'Aja, in punto di conflitto tra la nomina del curatore speciale «*consolare preesistente*» e nomina di un curatore giudiziario in ordine al trasferimento in Ucraina delle minori ucraine.

1.1. Si evidenzia che le due gemelline ucraine provenivano da un orfanotrofio della regione di Z. e, con una ordinanza amministrativa, era stato autorizzato, l'8 marzo 2022, il loro trasferimento in Italia, stante il conflitto bellico in Ucraina. Con provvedimento del 06.04.2022, il Consolato Generale dell'Ucraina competente per la Regione Sicilia aveva rilasciato un'attestazione consolare nella quale si disponeva, in seguito alla documentazione fatta pervenire dalla Dott.ssa D. Y. , conosciuta dal medesimo Consolato ucraino a Napoli, quale presidente dell'Associazione «*I Nuovi Confini*», la nomina della stessa D. Y. , quale tutore, al fine di provvedere, durante la loro permanenza, ai fini legati alla salute fisica e psicologica, all'integrazione sul territorio italiano e a tutte le necessità nascenti in capo ad ogni minore.



La vicenda, in ambito di riconoscimento in Italia di provvedimento straniero, veniva risolta in Corte di Cassazione con le sentenze nn.17603/2023 e 17633/2023, con le quali, in tema di *status* giuridico dei minori ucraini sfollati in Italia a causa dell'emergenza bellica, in forza dell'art. 23 della Convenzione dell'Aja del 1996 e in conformità alle Convenzioni in materia consolare (Convenzione di Vienna del 19 ottobre 1996 e Convenzione consolare tra Italia e Ucraina del 26 dicembre 2016), è stato cassato il provvedimento di nomina del tutore italiano da parte del Tribunale per i minorenni e dichiarata l'efficacia del provvedimento di nomina del tutore internazionale da parte del Console generale per l'Ucraina in Italia, non trovando applicazione la l. n. 47 del 1997 per la protezione dei minori giunti in Italia privi di assistenza e rappresentanza legale.

Il Tribunale per i minorenni di Catania, con provvedimento del 20/7/2023, dichiarava quindi cessato dall'incarico il tutore provvisorio nominato per le due gemelle, all'esito della pronuncia di questa Corte n. 17633/2023, revocava l'affidamento temporaneo dei minori alla coppia individuata, sin dal maggio 2022, *«a far data dall'effettiva partenza delle minori per il rientro in Ucraina»* (affidamento, quindi, mantenuto, *a contrario*, fino alla data di effettivo rimpatrio delle minori), dava riscontro della nomina quale tutore provvisorio delle minori della D. Y. e disponeva l'archiviazione del procedimento aperto a tutela delle minori (che aveva condotto alla nomina del tutore provvisorio italiano).

Si dava atto, nel suddetto provvedimento, della nota del 10/5/2023 dell'Ambasciata d'Ucraina in Italia, con la quale si chiedeva di *«avviare la procedura di rimpatrio dei minori di cui all'allegato elenco in Ucraina, tra i quali le minori K.V. - K.VA. – con accompagnamento della citata tutrice nella località specificamente indicata – Villaggio di Chynadiiovo, regione di Zakarpatia – località indicata quale luogo sicuro, lontano dalle zone di guerra, con assicurazione della necessaria assistenza tecnica, oltre che*



l'accesso agli istituti di istruzione e agli altri requisiti in materia di protezione dei diritti e degli interessi dei minori».

Le minori, affette da patologie anche gravi, necessitanti di assistenza medica specialistica, venivano ascoltate, in data 8/6/2023, dal Tribunale per i Minorenni di Catania (come da ricorso del 2/9/2023 del PM e da conclusioni del PM del 13/11/2023, nella procedura di reclamo avanti al Tribunale ordinario di Catania che ha dato luogo alla decisione qui impugnata) e dichiaravano di volere continuare a studiare in Italia.

Gli affidatari temporanei delle minori si erano quindi rivolti al Tribunale Civile di Catania per la nomina di un curatore speciale per le minori, che erano state loro affidate dal Tribunale per i minorenni di Catania, ma la richiesta veniva respinta, essendosi dichiarato il Tribunale ordinario incompetente, per essere competente il Tribunale per i minorenni, davanti al quale pendeva un procedimento. Il provvedimento veniva impugnato con reclamo dinanzi alla Corte d'appello di Catania, che lo dichiarava inammissibile per carenza di legittimazione attiva degli affidatari.

In data 24/8/2023, il Console Ucraino a Napoli, ai sensi dell'art.50, comma 2, Convenzione consolare Italia - Ucraina, nominava curatore speciale delle minori K.V. - K.VA. l'Avv.to Carmen Sorrentino.

Il procuratore della Repubblica Ordinario aveva quindi, su istanza degli affidatari, presentato un ricorso, il 02/9/2023, con il quale chiedeva al Giudice tutelare presso il Tribunale Ordinario di Catania la nomina di un curatore speciale per le minori, stante il conflitto di interessi tra il tutore internazionale, di nomina consolare, e le minori (in ordine al loro rientro in Ucraina).

Il Giudice tutelare, in accoglimento dell'istanza, ha nominato, con decreto del 25/9/2023, un curatore speciale delle minori *«affinchè il curatore rappresenti le minori dinanzi alle autorità competenti (amministrative e giudiziarie) nella procedura di rientro in*



Ucraina , in termini in cui in parte motiva, e per esprimere consensi o autorizzazioni a trattamenti o interventi necessari a tutela della loro salute».

In sede di reclamo, il Tribunale ordinario ha confermato il provvedimento del giudice tutelare, ritenendo nulla, per assoluta genericità e per mancato ascolto dei minori, la nomina, in data 24/8/2023, di un curatore speciale delle minori da parte del Consolato Generale dello Stato ucraino in Napoli.

In data 15.09.2023, in sostituzione dell'avv. Carmen Sorrentino, la quale si era astenuta per incompatibilità del ruolo, è stata nominata, dal Console Ucraino, curatore speciale internazionale, l'avv. Remigia D'Agata per sei minori, comprese le gemelline K.V.-K.VA., con specificazione che la nomina era «*ai soli fini del rimpatrio*».

1.2. La ricorrente deduce che la nomina del Curatore speciale, ad opera del Console ucraino, non è nulla, come ritenuto dal Tribunale di Catania, ma specifica e comunque, derivando da un potere statale straniero, non poteva essere contestata dal giudice nazionale, in applicazione dell'art.23 della Convenzione dell'Aia del 1996 (Riconoscimento ed Esecuzione), il quale recita: «*1. Le misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente sono riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti*».

Si evidenzia, ai fini dell'ammissibilità del ricorso straordinario, che il provvedimento giurisdizionale, reso in sede di reclamo dal Tribunale di Catania, è definitivo e ha carattere decisorio, è, cioè, in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale, *in primis*, sul potere di una autorità diplomatica consolare.

La ricorrente dà altresì atto che il Tribunale dei minorenni di Catania non solo aveva già revocato l'affidamento alla coppia affidataria, ma aveva anche disposto il «*nullaosta al rimpatrio*» e che il Tribunale per i minorenni di Catania, non quello ordinario, è



funzionalmente competente, attraverso l'apertura di una **curatela**, a valutare una simile richiesta; il PM della Procura della Repubblica per i minorenni semmai avrebbe dovuto sollevare il presunto conflitto di interessi (nonostante la circostanza che il medesimo avesse già dato il nullaosta al rientro in Ucraina delle minori).

Viene richiamato l'art.38 disp.att.c.c., che «*dispone - in ambito di rimpatrio dei minori - una competenza residuale rispetto alla normativa internazionale in materia di rimpatri Convenzione dell'Aia, art.4 legge 64/94, i minori sono stati sottratti dalla famiglia affidataria attraverso il diniego di collaborazione e consegna*».

La legge 15 gennaio 1994 n. 94 ha ratificato e dato attuazione ad una serie di Convenzioni internazionali e ha dettato le norme di attuazione per la convenzione in materia di competenza delle autorità e protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961 (poi sostituita, tenuto conto della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989, da quella dell'ottobre 1996), e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970. L'art.4 della legge n. 64/1994 stabilisce che il Tribunale per i Minorenni è competente ad adottare i provvedimenti di riconoscimento ed esecuzione nel territorio dello Stato (su ricorso dell'interessato o dell'Autorità centrale) dei provvedimenti adottati dalle autorità straniere per la protezione dei minori, ai sensi dell'articolo 7 della convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961, nonché i provvedimenti provvisori ed urgenti previsti dagli articoli 8 e 9 della convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961. L'art.5 della legge n. 64/1994 affida alla competenza del Tribunale per i Minorenni le decisioni sulle richieste di rimpatrio di minori dal territorio dello Stato, avanzate dalle autorità straniere, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4 della convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970.

Si conclude, pertanto, chiedendo, anche con memoria, affermarsi



che: a) la nomina del curatore speciale internazionale da parte della rappresentanza diplomatica consolare Ucraina in Italia è pienamente valida e conforme al nostro ordinamento, in difetto di contrarietà all'ordine pubblico; b) la giurisdizione e la legge applicabile in materia di protezione di minori sono regolate dalla Convenzione dell'Aja del 19/10/1996, del 19/10/1996, sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, e, in forza della Convenzione, dalla legge n. 101/2015 di ratifica, spetta allo Stato ucraino «*la protezione diretta dei minori ucraini*»; c) pur essendo il loro rimpatrio in Ucraina di competenza del Tribunale per i Minorenni (non del Tribunale ordinario), nella specie, la competenza sulla nomina di un curatore speciale dei minori va riconosciuta soltanto al Console Ucraino, l'unico soggetto deputato a dirimere «*le controversie degli affari interni riguardanti i minori all'interno del quadro giuridico internazionale*».

Le conclusioni del ricorso sono le seguenti: «A) Accertare e dichiarare la competenza territoriale del Tribunale per i minorenni di Catania in materia di rimpatrio nel procedimento reclamato R.G. n. 4033/2023, promossa dal reclamante avverso il ricorso del PM e disporre il rinvio ordinando la prosecuzione del giudizio di specie dinnanzi al predetto giudice in luogo del Tribunale di Catania; B) dichiarare inammissibile e improcedibile il ricorso presentato dal PM»; prendere atto della esecutività del provvedimento del Tribunale per i minorenni di Catania che ha disposto il «*nulla osta al rimpatrio*», di concerto con la Autorità Centrale, atteso che, per effetto della sottrazione internazionale del minore incapace, si deve applicare la Convenzione dell'Aia del 1980 e la competenza del Tribunale per i minorenni per i motivi indicati e comunque di dare atto ex art 23 Convenzione dell'Aja e riconoscere che il curatore speciale è stato nominato legittimamente dalla rappresentanza



diplomatica consolare Ucraina in Italia, qualora si disponesse il rinvio fissare il termine perentorio entro il quale riassumere la causa avanti all'autorità giudiziaria fornita di competenza ai fini della risoluzione della controversia ad essa devoluta; «C) *Riformare o annullare il reclamo e il provvedimento di prime cure dichiarando senza rinvio la legittimità della nomina consolare del curatore speciale internazionale nella persona dell'avv. Remigia D'Agata, iscritta nell'albo dei curatore speciali del Tribunale di Catania , con i poteri di cui al mandato consolare*».

In definitiva, quanto alla nomina del curatore speciale italiano, si eccepisce l'incompetenza del giudice tutelare presso il Tribunale ordinario, per essere competente il Tribunale per i minorenni in relazione alla «*competenza finzionale in materia di rimpatrio dei minori*», dovendosi ritenere che la famiglia affidataria, opponendosi in ogni modo al loro rientro in Ucraina, abbia attuato una sottrazione internazionale dei minori e si invoca la Convenzione dell'Aja del 25.10.1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. Si chiede poi, in riforma della decisione impugnata, la declaratoria di piena legittimità della nomina consolare del curatore speciale delle minori .

Si richiamano in ricorso: - la Convenzione del 19 ottobre 1996, sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ratificata in Italia con legge 18 giugno 2015, n. 101, entrata in vigore l'1/1/2016 (in particolare, art.23), Convenzione che ha sostituito la Convenzione del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori; - la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori e la legge n. 64 del 15/1/1994, di ratifica della suddetta convenzione nonché di altra, quella sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di



affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, firmata a Lussemburgo il 20 maggio 1980, contenente anche norme di attuazione della convenzione in materia di protezione dei minori dell'Aja del 5 ottobre 1961 e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, dell'Aja del 28 maggio 1970, ratificata in Italia con legge n. 396 del 1975 (in particolare, si richiama l'art.4: *«Il riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato dei provvedimenti adottati dalle autorità straniere per la protezione dei minori, ai sensi dell'art. 7 della convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961, sono disposti dal tribunale per i minorenni del luogo in cui i provvedimenti stessi devono avere attuazione...Il tribunale per i minorenni del luogo ove il minore risiede è competente ad adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti previsti dagli articoli 8 e 9 della convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961. Del provvedimento è dato avviso all'autorità centrale. L'attuazione nello Stato, ai sensi dell'art. 6 della convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961, dei provvedimenti adottati dalle autorità straniere è di competenza del giudice tutelare del luogo ove il minore risiede, ovvero, ricorrendo l'ipotesi, del luogo ove si trovano i beni in ordine ai quali sono stati adottati i provvedimenti»*; l'art.5: *« 1. Le decisioni sulle richieste di rimpatrio di minori dal territorio dello Stato, avanzate dalle autorità straniere, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, e dell'art. 4 della convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970, sono adottate dal tribunale per i minorenni del luogo dove il minore risiede»*).

2. La Curatrice speciale avv.to D'Agata, di nomina consolare, ha aderito alle conclusioni della ricorrente.

3. Il Curatore speciale, nominato dal Giudice tutelare, avv.to Liotta, si è costituito, con controricorso del 4/3/25, a seguito di notifica del ricorso (malgrado il mancato rispetto del termine di legge tra la notifica del ricorso e l'udienza fissata del 7/3/2025), dando atto che, a seguito della nomina del 25/9/2023, egli ha ascoltato più volte le minori *«anche per verificare il grado di comprensione delle*



stesse relativamente alla figura del Curatore e la loro volontà o meno di fare rientro in Ucraina», nonché ha autorizzato più di una visita medica specialistica in favore delle minori che, a causa delle importanti patologie da cui sono affette, sono costrette anche a periodi di ricovero presso l'Ospedale Gaslini di Genova.

Il controricorrente ha precisato che le bambine *«hanno sempre convintamente detto di non volere fare rientro in Ucraina, manifestando anche "terrore" nei confronti della Tutrice internazionale D. Y. e del contesto generale dettato dalle abitudini quotidiane che l'orfanotrofio da cui provenivano aveva offerto loro»*. Si deduce che *«la famiglia affidataria ha sempre dimostrato di avere ben compreso il suo ruolo così come di avere compreso il ruolo dello scrivente, improntato a tutelare esclusivamente i diritti delle bimbe nel loro superiore interesse e contro chiunque attenti alla violazione di essi»* ed è sempre stata disponibile a incontri tra il suddetto curatore speciale e minori.

Si evidenzia che il conflitto di interessi tra la tutrice internazionale e le minori è stato riconosciuto *«dallo stesso Console Ucraino»* che ha ritenuto di nominare un altro Curatore Speciale.

Il controricorrente chiede quindi dichiararsi: a) inammissibile il ricorso straordinario, in quanto il provvedimento di nomina del Curatore speciale non ha carattere decisorio, avendo natura di volontaria giurisdizione, non essendo volto a dirimere un conflitto tra i diritti soggettivi delle parti in causa con autorità di giudicato, ma piuttosto a valutare la corrispondenza della volontà di agire nell'effettivo e superiore interesse delle minori, e definitivo, essendo sempre revocabile e modificabile; b) inoltre, in punto di incompetenza del Tribunale ordinario, si sarebbe stato dovuto proporre un ricorso ordinario nei termini di legge, non straordinario, non essendo più esperibile alcun regolamento di competenza necessario o facoltativo; c) inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva della ricorrente



tutrice internazionale e della curatrice speciale di nomina consolare, in quanto, su ricorso del suddetto Curatore speciale, la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Catania ha riconosciuto ad entrambe le minori lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e del relativo protocollo adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo con legge 14 febbraio 1970, n. 95, come si evince dai verbali di commissione del 09.05.2024, rispettivamente rif. n. CT0024113 (all. 2) e CT0024114 (all. 3).

Si afferma che, dal momento del riconoscimento della protezione internazionale in favore delle minori, ossia dal 09.05.2024, *«lo Stato Italiano non potrà più permettere ingerenze del paese d'origine, ossia l'Ucraina, paese dal quale le minori stesse andranno protette e tutelate, con conseguente impossibilità di quest'ultimo, e degli organi o soggetti dallo stesso nominati, di interferire nelle decisioni prese dello Stato Italiano, nella forma dell'Autorità Giudiziaria, per le stesse»*: la gestione delle minori da parte della tutrice internazionale, ovvero dello Stato Ucraino, non solo sarebbe in palese contrasto con il superiore interesse delle minori, ma comporterebbe il concreto pericolo che le minori possano essere sottoposte alle persecuzioni, documentalmente accertate, da parte della Commissione Territoriale di Catania.

Quindi, alla luce di quanto riportato, il *«nulla osta»* dato a suo tempo dal Tribunale per i Minorenni di Catania, oltre a non essere equivalente all'ordine di rimpatrio per le stesse, poiché nessuna procedura è stata mai riaperta presso il TM di Catania e nessuna procedura di rientro è mai stata attivata nei riguardi delle minori K.V.-K.VA., per cui nessuna competenza del Tribunale per i Minorenni era richiesta per il provvedimento di nomina del curatore speciale da parte dell'Autorità Giudiziaria, con sua conseguente



inefficacia, alla luce dei riconoscimenti di Protezione Internazionale di cui si è detto.

4. In punto di inammissibilità/improcedibilità del controricorso dell'avv.to Liotta, si osserva che il controricorrente si è costituito soltanto il 3/3/2025, ma ciò è dipeso al fatto che tra la notifica del ricorso (il 28/1/2025) e la data dell'udienza pubblica del 7/3/2025 non vi era comunque il termine di quaranta giorni di cui all'art.370 c.p.c.

In ogni caso, il contraddittorio è stato rispettato e le parti sono state sentite all'udienza pubblica del 7/3/2025 (né sono stati richiesti dalla ricorrente termini a difesa per replicare al controricorso Liotta).

5. Le eccezioni di inammissibilità del ricorso straordinario, sollevate dal controricorrente Avv.to Liotta, appaiono *prima facie* superabili. Invero, quanto all'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, si deve rilevare: a) il ricorso ordinario per cassazione è ormai in larga parte sovrapponibile al rimedio del ricorso straordinario ex art.111 Cost, in punto di statuizione sulla competenza del giudice tutelare presso il Tribunale ordinario di Catania e non del Tribunale per i Minorenni di Catania; b) l'art.43 c.p.c. consente, quando il provvedimento ha pronunciato sulla competenza insieme con il merito, di impugnarlo sia con l'istanza di regolamento di competenza (facoltativo) sia nei modi ordinari, quando si impugna, insieme alla pronuncia sulla competenza, quella sul merito e nella specie il provvedimento del Tribunale ha deciso nel merito, confermata la competenza del giudice tutelare, e viene impugnato (con ricorso notificato entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, salva integrazione del contraddittorio disposta dalla Corte) sia in relazione alla statuizione in punto di affermata competenza del Tribunale ordinario sia in relazione al merito dell'istanza; c) in ordine alla natura di mero atto di volontaria giurisdizione del decreto di



nomina del curatore speciale, avverso il quale non sarebbe proponibile ricorso per cassazione, perché privo dei requisiti della definitività e della decisorietà, nella specie si deduce trattarsi di un'ordinanza definitiva, che avrebbe, come si afferma in ricorso, privato dei poteri una autorità diplomatica consolare [*«la quale si occupa di tutelare le minori al fine di non far perder loro la propria identità Ucraina, la salute, la lingua (le minori a detta dei servizi sociali non parlano più la lingua ucraina e hanno perso ogni ricordo del paese di origine) ospitati temporaneamente in Italia, in seguito al conflitto bellico e di poterli rimpatriare o spostare sia in posti sicuri della Ucraina, sia in altri paesi»*], e che non può definirsi meramente gestorio ma decisorio, attenendo al *best interest* delle minori ed essendosi conferiti al curatore speciale nominato poteri di rappresentanza non solo processuale ma anche sostanziale del minore.

Quanto alla sopravvenuta carenza di legittimazione attiva della ricorrente, tutrice internazionale di nomina consolare, per effetto del riconoscimento alle minori dello *status* di rifugiato (avendo la Commissione territoriale di Catania ritenuto che per entrambe le minori ucraine, orfane e ritenute «*minori stranieri non accompagnati*» (MSNA), sussista un fondato timore di persecuzione nel Paese d'origine), la deduzione circa il venir meno della legittimazione del tutore internazionale di nomina da parte del Console di Ucraina (che non risulta avere partecipato neppure al suddetto procedimento di protezione internazionale) non appare consequenziale e, per la sua novità e complessità, merita anch'essa di essere rimessa all'esame delle S.U., tenuto conto che in ogni caso, il presente ricorso è stato proposto anteriormente ed è fondato proprio sulla deduzione circa la non ritualità della nomina del curatore speciale italiano, il quale ha dato avvio alla richiesta alla Commissione territoriale ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28/07/1951.



6. Occorre, ad integrazione di quanto indicato in ricorso, dare conto di diverse pronunce che hanno interessato questo giudice di legittimità, sul tema dei minori ucraini sfollati in Italia a partire dal 2022.

Questa Corte, in un primo filone di contenzioso, si è occupata, in varie pronunce (sentenze nn. 17603/2023, 17633/2023, 28637/2023, 28678/2023), della questione relativa all'essere o meno i minori ucraini, giunti in Italia, nel 2022, dopo lo scoppio del conflitto bellico Ucraina/Russia e l'imposizione della legge marziale, accompagnati dalle persone responsabili della struttura in cui erano già inseriti in Ucraina, qualificabili come «*minori non accompagnati*» in base alla legge nazionale n. 47/2017 e al tema se si dovesse provvedere alla nomina di un curatore/tutore italiano, a fronte di nomina di un rappresentante dei minori da parte delle autorità ucraine. Si è in queste pronunce discusso anche della validità e efficacia della nomina effettuata dall'Autorità consolare ucraina di D. Y. , quale tutore internazionale.

Questa Corte ha affermato che, attraverso l'istituzione consolare, alcuni organi statali sono ammessi nel territorio di un altro Stato per svolgervi una serie di funzioni (v. ancora Cass., Sez. 1, Sentenza n. 28637 del 16/10/2023 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17603 del 20/06/2023). In tale quadro, la Convenzione di Vienna del 1963, riguardante le relazioni consolari, ratificata dall'Italia con l. n. 804 del 1967, indica all'art. 5, lett. h), tra le funzioni consolari, quelle consistenti nel «*salvaguardare, nei limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, gli interessi nei minori e degli incapaci, dipendenti dallo Stato d'invio particolarmente quando è richiesta a loro riguardo la istituzione di una tutela o di una curatela*». Si è quindi accolto il ricorso per cassazione proposto dal tutore ucraino di diretta nomina consolare, affermando che «*in tema di "status" giuridico dei minori ucraini sfollati in Italia a causa dell'emergenza bellica, in forza dell'art. 23 della Convenzione*



dell'Aja del 1996 e in conformità alle Convenzioni in materia consolare - Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 e Convenzione consolare tra Italia e Ucraina del 26 dicembre 2016 -, deve essere cassato il provvedimento di nomina del tutore italiano da parte del Tribunale per i minorenni e dichiarata l'efficacia del provvedimento di nomina del tutore internazionale da parte del Console generale per l'Ucraina in Italia, non trovando applicazione la l. n. 47 del 1997 per la protezione dei minori giunti in Italia privi di assistenza e rappresentanza legale» e che «la nomina di un tutore nello stato di provenienza, secondo la legge ucraina, deve essere riconosciuta in Italia, ai sensi dell'art. 23 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, con la conseguenza che i minori, giunti in Italia accompagnati dal detto tutore e rappresentante legale, non possono essere qualificati come minori stranieri non accompagnati, ai sensi della legge n. 47 del 2017».

Occorre dare conto anche di due successiva pronunce.

Con la ordinanza n. 23731/2024, questa Corte si è occupata di una questione processuale relativa all'ammissibilità di un intervento del Console ucraino, nell'ambito di un procedimento per l'adozione di misure di protezione nei confronti di minori, definiti nel procedimento «*minori stranieri non accompagnati*» (MSNA), sempre avviato presso il Tribunale per i minorenni di Catania, affermando che «*il Console dello Stato di provenienza del minore, che intervenga in giudizio per far accertare che non si tratta di minore straniero non accompagnato, per avere egli provveduto a nominare un tutore internazionale allo stesso, esplica una funzione consolare previste dalla Convenzione di Vienna del 1963, che gli consente di richiedere, in caso di contestazioni, il riconoscimento della nomina effettuata, come previsto dall'art. 67, comma 3, l. n. 218 del 1995, applicabile, quale legge nazionale sulla procedura, in virtù degli artt. 23 e 24 della Convenzione dell'Aja del 1996, ratificata con l. n. 101 del 2015, senza che tale intervento modifichi*



la disciplina del procedimento, comprese le impugnazioni, in cui l'intervento è operato». In motivazione, si è ricordato che il

riconoscimento dei provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria (art.67 l. 218/1995) e degli atti pubblici ricevuti all'estero (artt. 66 e 68 l. cit.) opera automaticamente, nella materia delle misure di protezione di minori, ai sensi dell'art. 23 della Convenzione dell'Aja del 1996, ma, se il suo riconoscimento è controverso, in applicazione dell'art. 67, comma 3, l. n. 218 del 1995, la parte interessata può chiedere la verifica dei requisiti per il riconoscimento nel corso di quello stesso processo, con un accertamento che è limitato a quel giudizio, senza necessità di avviare un distinto procedimento in via principale ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 150 del 2011, per accertare nel processo in corso i presupposti per il riconoscimento dell'efficacia della misura di protezione adottata, ove la parte intenda semplicemente farla valere in quel giudizio, con efficacia limitata ad esso.

Questa Corte, poi, con ordinanza n. 33944/2024, ha definito un ricorso per regolamento di competenza, promosso dalla stessa tutrice ucraina, avverso decisione del Giudice tutelare presso il Tribunale ordinario di Caltagirone, di nomina di un curatore speciale ad altro minore ucraino, affidato ad una coppia di affidatari temporanei, *«con l'incarico di assistere e rappresentare il minore anche in eventuali procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale inerenti la richiesta di rimpatrio dello stesso, valutando la rispondenza delle soluzioni all'uopo proposte dalla tutrice all'interesse del minore come configurato dal diritto interno e sovranazionale».* Nel ricorso per regolamento di competenza si lamentava, con un primo motivo, la violazione e falsa applicazione delle norme sulla competenza funzionale del Tribunale per i minorenni di Catania per i procedimenti di rimpatrio e della nomina di curatore in caso di conflitto di interesse e la violazione e falsa applicazione dell'art 38 disp. att. cod. civ. 78 e 80 c.p.c.; con un



secondo motivo si invocava poi la violazione di una serie di Convenzioni internazionali, tra cui la Convenzione dell'Aja del 25/10/1980 e la Convenzione consolare ratificata in legge n. 277/2005.

Il ricorso è stato respinto, essendosi affermato (e ritenuto che il Giudice tutelare di Caltagirone aveva deciso in conformità) il seguente principio di diritto: *«Qualora un minore straniero sia presente temporaneamente sul territorio nazionale e abbia un tutore internazionale nominato dal Console ai sensi dell'art. 5 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata in Italia con L. 18 giugno 2015, n. 101 la competenza alla nomina del curatore, in caso di conflitto di interessi tra minore e tutore riguardante l'esercizio dei poteri della tutela, spetta in primo luogo al Console. Ove il Console non eserciti le sue prerogative in materia o oppure le eserciti rendendo un provvedimento che non può essere riconosciuto nell'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 23 della citata Convenzione, la realizzazione del miglior interesse del minore deve comunque essere garantita, in conformità alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20/11/1989 e pertanto, in via sussidiaria, la nomina del curatore spetta al giudice tutelare del luogo ove il minore ha, in Italia, la sede dei suoi affari ed interessi. Nel caso in cui il giudice tutelare sia investito di simile richiesta e sussista una nomina consolare, ove nessuna delle parti ne abbia chiesto il riconoscimento ex art. 24 della citata Convenzione, lo stesso giudice tutelare è legittimato a valutare incidenter tantum la riconoscibilità dell'ordinamento italiano della nomina consolare e cioè che non sussistano gli impedimenti di cui all'art 23 Convenzione stessa. La competenza alla nomina del curatore speciale spetta invece, sempre che non vi sia una valida nomina consolare, al giudice del procedimento in corso o al capo dell'ufficio giudiziario qualora il conflitto di interessi si profili con riferimento ad un procedimento instaurato o da instaurare».*



In motivazione, si è affermato che: a) alla luce della **Convenzione** dell'Aja del 19/10/1996, sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ratificata in Italia con L. 18 giugno 2015, n. 101, entrata in Italia in vigore dal 1/1/2016, che vede tra gli Stati contraenti anche l'Ucraina (Paese al di fuori dell'UE), *«non solo la nomina del tutore, ma anche quella del curatore speciale, in caso di conflitto di interessi, spetti al Console e che a questa nomina vada riconosciuta efficacia nell'ordinamento italiano alle condizioni previste dall'articolo 23 della Convenzione, il quale prevede, tra l'altro, che è ostativo al riconoscimento il mancato ascolto del minore»*; b) nella specie, correttamente il Giudice tutelare presso il Tribunale ordinario di Caltagirone aveva preso atto che il Console aveva nominato un curatore speciale ai fini del rimpatrio ma aveva ritenuto, in via incidentale, tale nomina inefficace nello Stato italiano perché non era stato ascoltato il minore, in conformità al disposto dell'art. 23 della Convenzione dell'Aja, a mente del quale le misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente sono riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti, ma che il riconoscimento può essere negato in una serie di casi tra i quali (punto B) *«qualora la misura sia stata adottata, tranne il caso d'urgenza, nell'ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, senza aver dato al minore la possibilità di essere sentito, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato richiesto»*; c) peraltro, alcuna delle parti interessate aveva avviato il procedimento in via principale di riconoscimento della nomina consolare del curatore, ex art. 24 della Convenzione, ovvero il processo di dichiarazione di esecutività ai fini della esecuzione, di cui all'art.26 della stessa Convenzione, e quindi, non essendo stata richiesta, ai fini della esecuzione, la dichiarazione di esecutività della nomina consolare del curatore speciale, ben



poteva il giudice nazionale rilevare *incidenter tantum* e solo al fine di stabilire la propria competenza la non riconoscibilità nell'ordinamento italiano di siffatta misura, per contrasto con una delle condizioni previste dall'art. 23 della citata Convenzione; d) nel merito, la decisione era corretta in quanto, seppure l'ascolto del minore è incombente indispensabile, in forza di convenzioni internazionali, in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, nella specie, *«il Console non ha proceduto all'ascolto del minore, pur avendo all'evidenza ritenuto sussistente il conflitto di interessi, diversamente non avrebbe nominato un curatore speciale»*, anzi all'ascolto del minore aveva provveduto il Giudice tutelare di Caltagirone, il quale aveva preso atto della ferma volontà del minore di restare in Italia e anche del timore di rientrare in Ucraina ove era ospite di un orfanatrofio; e) il minore in questione si trova in Italia *«non nella condizione di minore straniero non accompagnato, ma nella condizione di minore che ha una tutrice, la quale tuttavia - come dedotto e documentato dai controricorrenti - è indagata dalla Procura della Repubblica di Catania per aver abusato a danno di altri minori ucraini in analoga condizione della sua qualità di tutrice usando violenza psicologica e minacce per costringerli al rimpatrio»* e, in ogni caso, risultava che il minore aveva espresso una volontà in opposizione a quella della tutrice.; f) come ritenuto dal Giudice tutelare, la nomina di un curatore per il minore ad opera del Console *«è stata resa oltre che in termini molto generici e senza precisare i compiti del curatore, anche in violazione del diritto di ascolto del minore, il che è ostativo ai sensi dell'art. 23 della Convenzione dell'Aja del 1996 al riconoscimento nello Stato italiano»*; g) in difetto di una valida nomina di curatore speciale consolare o di una nomina consolare a cui si possa riconoscere efficacia nell'ordinamento italiano, deve intervenire l'autorità nazionale competente alla apertura e gestione della tutela dei minori senza genitori, da individuarsi nel Giudice



tutelare del circondario ove è la sede principale degli affari e degli interessi del minore, come recita l'art. 343 c.c. e cioè, in questo caso il circondario di Caltagirone, unica sede italiana degli interessi del minore, essendo il Giudice tutelare competente, ai sensi dell'art. 360, comma 2, c.c. alla nomina di un curatore speciale, qualora, mancando un protutore, si profili una «*opposizione di interessi*», che impedisce la rappresentanza; h) gli artt. 78 e 80 c.p.c., (nonché gli artt. 473-bis.7 e 473-bis.8 c.p.c.) e la conseguente competenza del giudice del procedimento in corso o del capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si intende proporre la causa vengono in rilievo, invece, in quanto vi sia un procedimento pendente o da instaurare, ma nella specie non vi era - all'atto della richiesta avanzata dal Pubblico Ministero al Giudice tutelare - alcun procedimento pendente presso il Tribunale minorile «*né risultava attivata alcuna procedura di rimpatrio per sottrazione internazionale dei minori o altrimenti richiesta la cooperazione della autorità giudiziarie nazionali*», poiché vi era solo un «*nulla osta al rimpatrio*» del minore, legato all'archiviazione delle procedure già (erroneamente) aperte a tutela di minori stranieri non accompagnati e alla dichiarazione di cessazione dall'ufficio dei tutori, già nominati dal Tribunale per i minorenni di Catania, avendo la Corte di Cassazione annullato la nomina del tutore nazionale effettuato dal Tribunale minorile riconoscendo invece la piena efficacia in Italia della nomina del tutore internazionale da parte della competente autorità consolare; i) in questo contesto, si è innestata la prospettiva di un conflitto di interessi tra il minore, che non vuole rientrare in Ucraina, e la sua tutrice, che invece ne aveva deciso il rientro e che - secondo l'ipotesi formulata dalla Procura di Catania - era usa ad attuare questi propositi tramite comportamenti che costituiscono reato, e l'ipotesi di «*opposizione di interessi tra il tutore e il minore*» in tema di rappresentanza sostanziale è disciplinata, nella legislazione



nazionale, non già dagli artt. 78 e 80 c.p.c. (né dagli artt. 473-bis.7 e 473-nis. 8 c.p.c.) ma dall'art. 360 c.c., che non riguarda - come erroneamente afferma la ricorrente (pag. 5 del ricorso)- «*il conflitto fra i tutori e i protutori*», bensì il conflitto tra il minore e il tutore, non in relazione ad un processo pendente o da incardinare, ma sull'esercizio dei poteri inerenti alla tutela, e, laddove manchi un protutore, spetta al Giudice tutelare la nomina un curatore speciale.

7. La necessità della rimessione alle Sezioni Unite deriva dal fatto che, anzitutto, il Collegio non condivide pienamente le conclusioni cui questa Corte è giunta nel procedimento per regolamento di competenza risolto con ordinanza n. 33944/2024, nel senso della competenza del Tribunale ordinario in luogo del Tribunale per i Minorenni, in relazione alle risultanze fattuali del presente procedimento.

Invero, questo Collegio dubita della competenza del Tribunale ordinario, a fronte di una competenza funzionale del Tribunale per i Minorenni, a prescindere quindi dalla pendenza di procedimenti a tutela dei minori, vertendosi in materia minorile e risultando, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente nel presente giudizio, che una procedura di rimpatrio dei minori sia stata, invece, avviata dalle Autorità ucraine (come da carteggio in atti tra l'Ambasciata Ucraina, il Ministero di Giustizia e i Tribunali per i minorenni, di cui al par.11), con conseguente operatività dell'art.5 della legge Legge n. 94/1964 (ove sia ritenuta applicabile la Convenzione dell'Aja 28/5/1970 sul rimpatrio dei minori) o comunque dell'art. 4 della legge n. 64/1994 (che, per il riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato dei provvedimenti adottati dalle autorità straniere per la protezione dei minori, ai sensi dell'articolo 7 della convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, attribuisce la competenza al Tribunale per i Minorenni) o degli artt.



5 e 23 della Convenzione dell'Aja del 19/10/1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ratificata in Italia con legge n. 101/2015 (cui ha aderito anche l'Ucraina).

Per contro la competenza del giudice minorile si può prospettare trattandosi di minori orfani in condizioni equiparabili allo stato di abbandono, come osservato dal PG. Inoltre la vicenda riguardante il rimpatrio dei minori in Ucraina ha interessato già i Tribunali per i Minorenni in Italia. Comunque oggetto del giudizio è anche l'efficacia e validità della nomina consolare del Curatore speciale, ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1996.

Inoltre, anche in relazione al merito della pronuncia, con la quale si è confermata la nomina da parte dell'Autorità giudiziaria italiana di un curatore speciale con poteri di rappresentanza anche sostanziale delle minori, ritenendo nulla la nomina consolare ucraina perché contraria alla legislazione italiana, non essendo specificate, nel primo provvedimento di nomina di fine agosto 2023, le circostanze che giustificano e legittimano la stessa, e perché il Console ucraino non avrebbe proceduto prima della nomina del curatore speciale, in conformità alle Convenzioni internazionali riguardanti i minori, a disporre l'ascolto delle due minori, si palesano dubbi e perplessità, considerato che: a) nell'ordinanza impugnata non vi è alcun cenno al secondo provvedimento consolare del 15/9/2023, in cui si dà atto che la nomina del curatore speciale è fatta «*ai fini del rimpatrio dei minori*»; b) il provvedimento adottato dal giudice nazionale, di fatto, supera il disposto dell'art. 23 della Convenzione dell'Aja del 19/10/1996 che limita espressamente i casi di sindacato giurisdizionale sul provvedimento straniero, di regola efficace automaticamente nel nostro ordinamento; c) in ordine alla rilevata necessità del previo ascolto delle minori (ascolto che, peraltro, non risulta effettuato neppure dal giudice tutelare nel



provvedimento, adottato in via d'urgenza, confermato in sede di reclamo, a differenza di quanto verificatosi nel giudizio per regolamento di competenza definito con ordinanza n. 33944/2024), si osserva che il richiamato art.23 della Convenzione dell'Aja del 19/10/1996 esclude comunque la necessità del previo ascolto del minore nella procedura, giurisdizionale o amministrativa, nel «*caso d'urgenza*».

E la opportunità di una pronuncia delle Sezioni Unite deriva sia dalla complessità delle questioni, interpretative in diritto, sia dal fatto che numerosi sono i minori ucraini giunti in Italia all'indomani del conflitto bellico del 2022 e vi sono diverse procedure aperte, presso Tribunale per i Minorenni e ordinari, alcune delle quali sono già giunte dinanzi al giudice di legittimità, il che giustifica un intervento chiarificatore, in funzione nomofilattica-deflattiva, del giudice di legittimità, nella sua composizione a Sezioni unite.

8. Si intendono di seguito solo tratteggiare le disposizioni normative di rilievo nel presente giudizio.

La l. n. 64 del 1994 attiene alla ratifica ed esecuzione della convenzione europea di Lussemburgo sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, del 20 maggio 1980, e della convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, del 25 ottobre 1980, ma contiene anche norme di attuazione della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970.

La Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, è stata, poi, sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata dall'Italia con l. n. 101 del 2015, cui ha aderito anche l'Ucraina.



All'art. 4 della l. n. 64 del 1994 era prevista, al primo comma, una « *procedura per il riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato dei provvedimenti adottati dalle autorità straniere per la protezione dei minori, ai sensi dell'articolo 7 della convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961* », da effettuarsi davanti al Tribunale per i minorenni del luogo in cui i provvedimenti stessi dovevano avere attuazione, con decisione assunta con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e, ove del caso, il minore e le persone presso cui questi si trovavano, su ricorso degli interessati, decreto impugnabile con ricorso per cassazione. Il quarto comma dell'art.4 prevede invece che sia competente, per « *l'attuazione nello Stato, ai sensi dell'articolo 6 della convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961, dei provvedimenti adottati dalle autorità straniere* », il giudice tutelare del luogo ove il minore risiede, ovvero, ricorrendo l'ipotesi, del luogo ove si trovano i beni in ordine ai quali sono stati adottati i provvedimenti (l'art.6 della Convenzione del 1961 prevedeva che le autorità dello Stato di cui il minore è cittadino, di concerto con quelle dello Stato in cui egli ha la sua « *abitua residenza o possiede dei beni* », potessero « *affidare a queste ultime l'applicazione delle misure adottate* » e identica facoltà era data alle autorità dello Stato di residenza abituale del minore nei confronti delle autorità dello Stato in cui il minore possiede dei beni).

La Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 (che ha sostituito la Convenzione del 1961), ha, invece, stabilito, all'art. 23, che gli Stati attribuiscono efficacia al provvedimento adottato dall'autorità dello Stato contraente per la protezione del minore in questione « *in modo automatico* », cioè senza che si renda necessario alcun provvedimento, in quanto, nella logica della cooperazione e fiducia tra gli Stati che impronta il nuovo testo normativo internazionale, gli Stati contraenti, in comunicazione fra loro, debbono assicurare la continuità della protezione del minore attraverso le frontiere, quando la vita del medesimo presenti aspetti di internazionalità,



toccando più paesi (v. sul punto, in motivazione, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 28637 del 16/10/2023 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17603 del 20/06/2023).

In particolare, il menzionato art. 23 della Convenzione dell'Aja del 19/10/1996 prevede quanto segue: «1. *Le misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente sono riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti. 2. Tuttavia, il riconoscimento può essere negato: a) qualora la misura sia stata adottata da un'autorità la cui competenza non era fondata ai sensi delle disposizioni del capitolo II; b) qualora la misura sia stata adottata, tranne il caso d'urgenza, nell'ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, senza aver dato al minore la possibilità di essere sentito, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato richiesto; c) su richiesta di ogni persona che sostenga che quella determinata misura lederebbe la sua responsabilità genitoriale, qualora la misura sia stata adottata, tranne il caso d'urgenza, senza aver dato alla suddetta persona la possibilità di essere sentita; d) qualora il riconoscimento sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto, tenuto conto dell'interesse superiore del minore; e) qualora la misura sia incompatibile con una misura adottata successivamente nello Stato non contraente di residenza abituale del minore, quando per quest'ultima misura ricorrano le condizioni necessarie al suo riconoscimento nello Stato richiesto; f) qualora la procedura di cui all'art. 33 non sia stata rispettata».*

Ovviamente, la Convenzione non preclude un procedimento preventivo di accertamento - positivo o negativo - della riconoscibilità della misura, in quanto l'art. 24 della Convenzione stessa ammette che ogni parte interessata possa chiedere alle autorità competenti di uno Stato contraente di pronunciarsi sia sulla riconoscibilità sia sulla non riconoscibilità di una misura adottata in un altro Stato contraente. Quindi i requisiti per il riconoscimento delle misure adottate sono indicati in tale



Convenzione, e in particolare dall'art. 23 della Convenzione stessa, mentre la disciplina processuale relativa al modo in cui tale riconoscimento può essere richiesto è data dalla legge nazionale (Cass. S.U. n. 18199 del 26/06/2023).

Giova rilevare poi che la legge del 1994, che ha ratificato le due convenzioni in materia minorile, del 1980, nonché ha dettato norme di attuazione sia delle suddette Convenzioni internazionali sia della Convenzione dell'Aja in materia di protezione dei minori, del 5 ottobre 1961 (sostituita poi da quella dell'ottobre 1996), sia della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970, all'art.5, ha attribuito al tribunale per i minorenni del luogo dove il minore risiede *«le decisioni sulle richieste di rimpatrio di minori dal territorio dello Stato, avanzate dalle autorità straniere, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4 della convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970»* e si stabilisce, al terzo comma, che *«le richieste di rimpatrio di minori nello Stato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4 della convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970, sono di competenza del tribunale per i minorenni del luogo ove risiedono le persone che sul minore esercitano la potestà parentale, ovvero, ricorrendo l'ipotesi, del tribunale per i minorenni del luogo ove deve essere adottata od eseguita una misura di protezione o di rieducazione del minore»*.

La Convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori del 28 maggio 1970, Trattato aperto alla firma degli Stati membri e all'adesione degli Stati non membri, ratificata in Italia con legge n. 396 del 30 giugno 1975, concerne, ex art. 2 par.1, i minori che si trovano nel territorio di uno Stato contraente e il cui rimpatrio è richiesto da un altro Stato contraente *«per una delle seguenti ragioni: (a) la presenza del minore sul territorio dello Stato richiesto è contraria alla volontà della persona o delle persone che esercitano nei suoi confronti la patria potestà; (b) la presenza del*



minore sul territorio dello Stato richiesto è incompatibile con una misura di protezione o di rieducazione adottata nei suoi confronti dalle autorità competenti dello Stato richiedente;(c) *la presenza del minore sul territorio dello Stato richiedente è necessaria e motivo di una procedura intesa ad adottare nei suoi confronti misure protettive o rieducative».* L'art. 4 (pure richiamato dall'art.5 della legge n. 64/1994, prescrive: «(1) Ogni domanda intesa ad ottenere il rimpatrio di un minore per uno dei motivi previsti dall'articolo 2, paragrafo 2, è indirizzata all'autorità centrale dello Stato verso il quale viene sollecitato il rimpatrio. (2) Se le autorità competenti di tale Stato ritengono la domanda ben fondata ed opportuna, l'autorità centrale di detto Stato invierà all'autorità centrale dello Stato di soggiorno del minore una richiesta di rimpatrio».

In base all'articolo 3, comma 1, della legge 1994, l'Autorità centrale per l'Italia è il Dipartimento per la Giustizia Minorile che fa parte del Ministero di Giustizia, con sede a Roma.

Tuttavia, l'Ucraina non ha firmato né ratificato tale ultima Convenzione.

9. In punto di fatto, si evidenzia poi quanto segue, emergente dagli atti prodotti in giudizio.

Nell'emergenza relativa agli sfollati ucraini sfuggiti al conflitto bellico con la Russia, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2022 , intitolato «*Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso*», a partire dal 24/2/2022, richiama - nella premessa - anche la l. n. 47 del 2017. Sempre nel quadro della situazione di emergenza legata agli eventi bellici in corso in Ucraina, il Capo Dipartimento della Protezione civile ha adottato l'ordinanza n. 876 del 13 marzo 2022, recante ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, e,



sulla base dell'art. 2 dell'ordinanza, il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione è stato nominato Commissario delegato, al fine di assicurare il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori stranieri non accompagnati.

Come evidenziato anche dal PG va rilevato che il programma di affidamento temporaneo dei minori ucraini in Italia non era, per precisa volontà dello Stato ucraino, finalizzato a scopo di adozione dei minori.

È stato, quindi, adottato un Piano, che definisce le attività svolte dagli Enti istituzionali a vario titolo coinvolti, ferme le competenze istituzionali previste dalle normative vigenti e, in particolare, dalla Convenzione dell'Aja del 1996, ratificata dall'Italia con l. n. 101 del 2015, riguardante la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la

cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori. Nel suddetto Piano, nell'ultimo aggiornamento del 5/5/22, si richiama la definizione sopra riportata di minore straniero non accompagnato, contenuta nell'art. 2 l. 47 del 2017, e si prevede che *«I minori accompagnati da adulti diversi dai genitori, che si prendono cura della loro assistenza ma non sono riconosciuti formalmente come loro tutori secondo la legge italiana, rientrano nella definizione di "minori stranieri non accompagnati"»* e che ad es. *«è MSNA un minore straniero semplicemente accompagnato da una zia, da una nonna o dal direttore dell'istituto ove erano accolti in Ucraina che non possano dimostrare di esserne legalmente responsabili»*.

Tuttavia, nello specifico che interessa, il Consolato Generale dell'Ucraina competente per la Regione Sicilia ha provveduto, con provvedimento del 06.04.2022, a nominare la Dott.ssa

D. Y. , quale tutore internazionale delle minori per cui è causa, al fine di provvedere, durante la loro permanenza, ai fini



legati alla salute fisica e psicologica, all'integrazione sul territorio italiano e a tutte le necessità nascenti in capo ad ogni minore.

Nell'ottobre 2022, il Consolato Generale dell'Ucraina ha richiesto al Tribunale per i minorenni interessati (tra cui quello di Catania) informative sull'*iter* da seguire per il ritorno dei minori in Ucraina, non risultando la regione di Z. , ove era collocata la struttura che ospitava in Ucraina i minori, interessata sotto il profilo bellico. Nel dicembre 2022, il Consolato Generale sollecitava il Tribunale per i minorenni di Catania informazioni ulteriori in merito al rilascio del «*Nulla osta*» al rimpatrio dei minori in Ucraina, specificando che le minori (insieme ad altri) potevano essere riconsegnate al tutore legale ucraino, che aveva, in particolare, rilasciato delega alla tutrice temporanea D. Y. come responsabile per il rientro dei minori in Ucraina presso l'originaria struttura nella regione di Z. . Il presidente del TMCT richiedeva, nel gennaio 2023, ulteriori informazioni sul rimpatrio, richiesta che venivano inoltrata anche dal Ministero della Giustizia Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità - Autorità Centrali.

Il 19/4/2023 seguiva richiesta dello stesso Consolato al Tribunale per i minorenni di Catania di «*nulla osta*» per il rimpatrio di alcuni minori (incluse le gemelle K.V.-K.VA.). Seguiva uno scambio di note tra il Ministero degli affari Esteri italiano e l'Ambasciata Ucraina e quest'ultima, in una nota del 21/7/2023, dava atto che il Gabinetto dei Ministri d'Ucraina aveva approvato il 1°/6/2023 un decreto, n. 546 (prodotto in atti), sul trasferimento temporaneo (evacuazione) di minori e sul loro rientro, dal quale emergeva che la decisione sul rientro dei minori dovesse essere presa dall'amministrazione militare regionale oppure dall'amministrazione militare della città di Kyiv del luogo di ubicazione della struttura «*sotto forma di ordinanza del suo capo*», e si suggeriva che, secondo la legge ucraina, gli uffici consolari dell'Ucraina in Italia, competenti



territorialmente, predisponessero delle istanze da parte delle autorità militari regionali e dei Servizi sociali nazionali preposti per quanto riguarda il ritorno dei minori in Ucraina.

Il Tribunale per i minorenni di Catania, con provvedimento del 24/7/2023, a seguito delle sentenze nn. 17603 e 17633 del 2023 che avevano annullato la nomina del tutore provvisorio da parte del Tribunale per i minorenni, dichiarava cessato il legale nominato dall'incarico di tutore provvisorio delle minori K.V.-K.VA., prendeva atto della nomina quale tutore provvisorio delle minori della D. Y. , disponeva l'archiviazione della procedura a tutela delle minori e revocava il temporaneo affidamento delle minori alla coppia di affidatari individuata, «*a far data dall'effettiva partenza delle minori per il rientro in Ucraina*» (stante la richiesta trasmessa il 10/5/2023 dall'Ambasciata di Ucraina).

Dopo un primo diniego, nell'agosto 2023, da parte del Presidente della Sezione feriale del Tribunale ordinario di Catania, di nomina, ex art.78 c.p.c., di un curatore speciale delle minori, formulata dagli affidatari, seguiva, il 28/8/2023, una richiesta della Procura della repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania di nomina di un curatore speciale delle minori, con urgenza, stante l'interesse delle minori di restare in Italia (anche per proseguire il percorso terapeutico intrapreso presso struttura ospedaliera in Genova) e il conflitto insorto con la tutrice internazionale che aveva già iniziato a rimpatriare diversi minori ucraini, nonché una successiva (il 2/9/2023) analoga richiesta, ex artt.78 c.p.c. e 360 c.c., inoltrata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Catania.

Nel frattempo, il Console ucraino di Napoli (competente per la Sicilia) procedeva, in data 24/8/2023, a nominare curatore speciale delle due minori, l'avv.to Carmen Sorrentino e, in data 15/9/2023, nominava in sostituzione, «*ai soli fini del rimpatrio*» dei minori ucraini, K.V.-K.VA. (unitamente ad altri), l'avv.to D'Agata.



Il Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità – Autorità centrali, nell'agosto 2024, diffondeva una nota nella quale si evidenziava che: a) un emendamento apportato in via emergenziale alla legislazione ucraina in materia di adozioni nazionali e internazionali ha disposto il divieto di trattare *«nuove domande e la sospensione di tutte le procedure pendenti»*, non promosse da parenti, genitori adottivi di fratelli o coniugi del genitore biologico di minori adottandi; b) la duratura permanenza in territorio italiano di un numero imponente di minori ucraini ha comportato un impegno consistente degli organi giudiziari minorili nazionali nell'affrontare questioni interpretative complesse; c) l'art. 23 della Convenzione del 1996 impone di attribuire efficacia automatica in Italia a tutti gli atti e provvedimenti di nomina dei legali rappresentanti e di protezione dei minori assunti in Ucraina, incluse quindi *«le determinazioni che ne dispongono il rientro in patria nei nuclei familiari o nei centri di provenienza»*, contestabili non d'ufficio ma esclusivamente in sede giudiziale su impulso motivato del Pubblico Ministero o delle parti private, per le sole ragioni, di ordine formale o sostanziale, elencate nel paragrafo 2 dell'art.23 citato; d) in base alla legislazione emergenziale ucraina, atti amministrativi di investitura in via derivativa di responsabilità genitoriale possono essere *«validamente licenziati anche dai Dirigenti delle stesse strutture, titolari e lege dei poteri di rappresentanza legale dei minori e dei doveri di provvedere al loro accudimento»*, i quali possono delegare le suddette funzioni a impiegati alle dipendenze delle stesse comunità o dei servizi sociali territoriali, con il compito di accompagnare i minori all'estero per assicurarne il collocamento *«provvisorio»* in luoghi sicuri; e) in ordine all'individuazione dell'Autorità competente a pronunciarsi in via ordinaria sui casi dei minori ucraini, provvisoriamente ucraini, si sono registrati indirizzi contrapposti, volti a dare rilievo alla giurisdizione e alle legge ucraina, luogo di residenza abitale dei



minori (e in tale solco, si muove la Risoluzione n. 2529 del 15 gennaio 2024 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, che ha sancito: *«l'Ucraina non ha creato condizioni di vita pericolose per tali minori, i quali devono beneficiare nei territori degli Stati esteri soltanto di protezione temporanea. Pertanto, le disposizioni dell'art.6 della Convenzione dell'Aja del 19/10/1996 sulla giurisdizione, sulla legge applicabile, sul riconoscimento, sull'esecuzione e sulla cooperazione nella materia della responsabilità genitoriale e delle misure di protezione, non sono applicabili ai minori ucraini. Per contro, risulta appropriata l'applicazione dell'art.5 della stessa Convenzione. In base all'art.5 della Convenzione, le autorità giudiziarie ed amministrative dell'Ucraina sono titolari della giurisdizione per disporre misure rivolte ad assicurare la protezione dei minori e i loro beni»*), o a quella dello Stato su cui i minori, a seguito di gravi disordini nel proprio Paese, siano stati temporaneamente trasferiti a livello internazionale, ex art.6 della Convenzione dell'Aja; f) pur nell'incertezza interpretativa, occorre avere presente il carattere temporaneo del trasferimento in Italia dei minori ucraini (valorizzato dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n. 17603 e 28637 del 2023 e dalla stessa Risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 2024), dovendo essere assicurata l'esigenza dei minori a *«mantenere la loro lingua e cultura per facilitare il futuro ritorno in Ucraina»*.

Il giudice tutelare presso il Tribunale ordinario di Catania ha provveduto, il 25/9/2023, alla nomina di un curatore speciale per le minori, affinché le rappresenti *«nella procedura di rientro in Ucraina»* e *«per esprimere consensi o autorizzazioni a trattamenti o interventi necessari a tutela della loro salute»*. Il GT ha ritenuto la propria giurisdizione ex art.6 della Convenzione dell'Aja del 1996 e la propria competenza a provvedere sulla nomina urgente nel contraddittorio delle parti, in quanto non risultavano pendenti



presso il Tribunale per i minorenni procedimenti di tutela dei minori o «*per il loro rimpatrio ex art.5 l. 64/1994*» .

Il provvedimento di nomina consolare del curatore speciale non è stato ritenuto ostativo, sia perché adottato al di fuori delle prerogative del Console ex art.50, comma 2, della Convenzione consolare Italia-Ucraina, avendo il Console esaurito i suoi poteri con la nomina del tutore, sia perché la nomina non era rispettosa del dettato della norma italiana di cui all'art.360 c.c., in quanto non si specificavano i poteri di rappresentanza attribuiti, tolti al tutore legale, in presenza di una ipotesi di conflitto di interessi.

Si è richiamata, in motivazione, la Raccomandazione di «*non rimpatrio*» dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, UNHCR, del luglio 2023, a fronte della situazione di instabilità persistente, nonché il superiore interesse del minore, in relazione alle condizioni di salute delle due sorelline.

Il Tribunale di Catania in sede di reclamo ha confermato il provvedimento, sia pure in parte con diversa motivazione, ritenendo essenzialmente che il Console ucraino avesse conservato anche il potere di adottare misure protettive dei minori ucraini quali la nomina di un curatore speciale ma che, nella specie, la nomina di fine agosto 2023 non fosse valida per le ragioni in parte già espresse dal giudice tutelare.

10. Ritiene in conclusione il Collegio opportuno rimettere la causa alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite in relazione alle seguenti questioni:

a) se sussista o meno la competenza del giudice tutelare presso il Tribunale ordinario, o quella del Tribunale per i Minorenni, funzionalmente deputato alle questioni esclusivamente minorili, a provvedere su di un'istanza urgente di nomina di un curatore speciale di minori ucraini, temporaneamente trasferiti in Italia su disposizione delle autorità ucraine nel contesto del conflitto bellico Ucraina/Russia, a fronte di una palesata situazione di conflitto di



interessi tra il tutore internazionale, nominato dal Console Generale di Ucraina, e il minore;

b) se possa non essere riconosciuto efficace automaticamente in Italia il provvedimento adottato dal Console Generale di Ucraina di nomina di un curatore speciale per il minore, ai fini del rimpatrio del minore in Ucraina, e quale sia l'ambito del sindacato in sede giurisdizionale su tale atto dell'autorità ucraina (artt. 23 e ss Convenzione dell'Aja del 19/10/1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ratificata in Italia con legge n. 101/2015, cui ha aderito l'Ucraina).

c) se interferisca sulla competenza e sulle determinazioni relative al rimpatrio dei minori ucraini l'allegato riconoscimento dello *status* di rifugiate politiche alle due minori per cui è causa.

P.Q.M.

rinvia la causa alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 marzo 2025.

La Presidente

Maria Acierno

